



COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali
Gabinetto del Sindaco

Palazzo Spada – Piazza Ridolfi, 1

Tel. +39 0744.549540 – 549541
Fax +39 0744.549542
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione - TERNI

Alla Questura
Via Antiochia - TERNI

Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice - TERNI

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 - TERNI

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 - TERNI

Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni
Viale della Stazione - TERNI

Alla USL Umbria n. 2
Viale Bramante - TERNI

All' A.S.M. Terni S.p.A.
Strada di Maratta Bassa - TERNI

Alla Direzione Polizia Municipale
SEDE

Al Dipartimento Lavori Pubblici-Gestione del Territorio
SEDE

Al Dipartimento Sviluppo
SEDE

Alla Confcommercio
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI

Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI

Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 – TERNI

Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9– TERNI

Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I– TERNI

**Alla Confapi
Via Manara, 6–TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A–TERNI**

Oggetto: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata “FESTA DELLE ACQUE 2017”.

IL SINDACO

premesse che:

- Dal 24 giugno al 2 luglio 2017 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata: “FESTA DELLE ACQUE 2017” con possibile afflusso di pubblico;
- l'imponenza dell'afflusso registrato comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell' art.54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 54, comma 4, D.Lgs. n. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.M. 5.08.2008;

Visto l'art. 650 c.p.

- **per quanto premesso**

ORDINA

1.

- **dalle ore 19.00 alle ore 1.00 dei giorni: 24, 25, 30 giugno 2017, e 1 e 2 luglio 2017;**
- **dalle ore 19,00 alle ore 24,00 dei giorni: 26, 27, 28 e 29 giugno 2017, è vietata:**
 - a) la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro;
 - b) la detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.
 - c) La somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

2. Il divieto di cui al precedente punto 1. si applica a tutto il paese di Piediluco, dal ponte Medio Nera e fino alla Zona di Ara Marina.

3. Nella precitata area interessata dall'evento la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:
 - a) tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro a tal fine utilizzati;
 - b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.
4. Salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art.650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentesei).
5. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.
6. La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

Il Sindaco
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)